

Oggetto: Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale anno 2020.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 2 c. 3 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante stipulazione di appositi contratti collettivi;

Richiamati:

- * l'art. 47 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- * l'art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, il quale recita: *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- * l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che *"Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- * l'art. 45, comma 3, del d.lgs. 165/2001, che dispone: *"I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 1. *alla performance individuale;*
 2. *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
 3. *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute"*;

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018 ed in particolare:

- * gli artt. 7 e 8 - Titolo II (Relazioni Sindacali), che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, mentre i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa possono essere negoziati con cadenza annuale;
- * gli artt. 67 e 68 che disciplinano rispettivamente le modalità di costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate;

Considerato che questa Amministrazione non ha ancora provveduto, successivamente all'entrata in vigore del suddetto CCNL 21/5/2018, alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato parte normativa, finalizzato a realizzare il pieno allineamento con il succitato CCNL 21/5/2018, definendo gli istituti giuridici ed economici attinenti le materie che il contratto nazionale demanda alla contrattazione;

Ritenuto opportuno in questo contesto sviluppare, laddove possibile, la contrattazione con un orizzonte temporale di allineamento della parte giuridica ed economica dell'anno 2020;

Richiamato l'art 23, comma 2, D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di*

assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Rilevato che:

- * ai sensi del vigente CCNL ai dipendenti dell'Ente viene riconosciuta una quota del salario accessorio, i cui criteri per la ripartizione e destinazione sono da determinarsi con le organizzazioni sindacali;
- * ai fini di cui sopra viene costituito un fondo per il salario accessorio costituito da una parte fissa e da una parte variabile, quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti;
- * al fine di iniziare tempestivamente gli incontri tra la parte pubblica e la parte sindacale per addivenire ad un accordo sulla ripartizione del fondo nell'esclusivo interesse dei dipendenti del Comune di Giugliano in Campania, il Dirigente pro tempore del Settore Affari Istituzionali, con determina n. 356 del 22.04.2020 ha provveduto a costituire il fondo provvisorio, relativamente alla parte stabile, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020;
- * occorre costituire il medesimo fondo, anche in base agli indirizzi stabiliti nella presente deliberazione, in via definitiva e comprensivo delle poste da iscrivere nella parte variabile;

Viste le seguenti deliberazioni:

- * n. 83 del 21.06.2020 della Giunta Comunale di costituzione della delegazione trattante di parte datoriale CCNL funzioni locali 21 maggio 2018, con cui si è disciplinata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
 - * n. 92 del 24.04.2012 della Giunta Comunale con cui si è approvato il Sistema di misurazione e valutazione della Performance organizzativa e individuale;
- Dato atto che le amministrazioni pubbliche, nell'espletamento dell'attività di stipula dei contratti decentrati, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:
- * i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità squisitamente tecnica in quanto gli scopi, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;
 - * spetta, dunque alla Giunta definire gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e le risorse finanziarie disponibili;
 - * le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse disponibili;
- Considerato che il citato CCNL 21/05/2018 ha confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale, che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione nel bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 48 c. 2 D. Lgs. 165/2001;

Preso atto che la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie decentrate stabili per l'anno 2020 è stata effettuata con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Istituzionali n. 356 del 22.04.2020;

Atteso che nella sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 356 del 22.04.2020 si prendeva altresì atto che, a seguito della verifica condotta dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali, è emersa l'errata previsione nella parte stabile del fondo, a partire dall'anno 2012, dell'importo di € 51.113,00 relativo allo 0,70% del monte salari 2003 previsto dall'art. 4 comma 2 lettera b) del CCNL 2004-2005 del 09.05.2006 e dal collegato art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.2004, che, da una lettura degli stessi articoli, fa invece parte delle risorse variabili.

Dato atto che il su richiamato importo di € 51.113,00 poteva essere utilizzato solo per l'anno 2012 esclusivamente per il finanziamento di istituti e compensi aventi carattere di variabilità e pertanto non poteva essere confermato e consolidato negli anni successivi;
Atteso che la su citata errata imputazione risulta effettuata a partire dal fondo dell'anno 2012 (D.D. n. 981/2012) per cui si rende necessaria la rideterminazione della parte stabile degli stessi fondi a partire dall'anno 2012 e fino al 2019, con tutti i necessari adempimenti conseguenziali;

Visto l'articolo 4 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale stabilisce al comma 1 che "*Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. ... omissis....*"

Ritenuto di condividere quanto evidenziato dalla su citata determinazione dirigenziale n. 356 del 22.04.2020 e quindi di dover programmare il recupero delle somme illegittimamente calcolate in eccesso nella parte stabile dei fondi per i periodi dal 2012 al 2019, a partire dal fondo anno 2021 e fino all'anno 2028;

Ritenuto altresì di formulare alla delegazione di parte pubblica un atto di indirizzo per un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula del CCDI anno 2020;

Stabilito che la ripartizione e l'utilizzo delle risorse decentrate del personale che saranno rese disponibili per l'anno 2020 dovranno essere orientati:

- 1) a confermare nell'anno 2020, nei limiti delle risorse assegnate e gli istituti fissi e ricorrenti dell'anno 2019 finanziati con la quota del fondo previsto per le risorse stabili;

- 2) ad attribuire le indennità di cui all'art. 70 quinquies in presenza di particolari responsabilità diverse da quelle insite nella normale funzione istruttoria propria della categoria di inquadramento, esplicitate nell'atto datoriale di attribuzione;
- 3) a confermare, nell'ambito delle risorse disponibili indicate nel fondo, gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione dell'indennità di rischio, reperibilità, turnazione e festività, secondo le modalità e termini di cui ai precedenti accordi decentrati se conformi alle linee stabilite dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare;
- 4) ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e da criteri di proporzionalità del compenso rispetto alle prestazioni e dall'utilizzo degli opportuni criteri di valutazione della prestazione e del prestatore di un organico sistema di valutazione;

Richiamate:

- * la delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 33 del 24/08/2020, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
- * la delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 46 del 02/10/2020 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
- * la delibera Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 47 del 02/10/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 del Dlgs. n. 118/2011);
- * le delibere di Giunta Comunale n. 16 del 29.10.2020 e n. 33 dell'11.12.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 ed il Piano degli Obiettivi della Performance con relative assegnazione delle risorse ai Responsabile di Area.

Visti

- * il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- * il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- * i CCNL Enti Locali vigenti;
- * lo Statuto Comunale;
- * il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. **Di prendere atto** della costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 le cui risultanze sono riportate nella determina n. 356 del 22.04.2020 del Dirigente del Settore Affari Istituzionali;
2. **di formulare** apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla stipulazione del CCDI per l'anno 2020 nelle seguenti direttive:
 - a. destinare le risorse del fondo provvisorio per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2020 al finanziamento degli istituti previsti dal CCNL Comparto Regioni-autonomie locali;
 - b. favorire l'applicazione dell'istituto contrattuale legato alla produttività e al miglioramento dei servizi;
 - c. l'erogazione dei compensi per la produttività, di qualunque tipologia, dovrà

essere improntata a criteri di proporzionalità del compenso rispetto alle prestazioni ed avvenire nel rispetto del d.lgs. n. 150/2009, ricorrendo alla metodologia di cui al Sistema di misurazione e valutazione della Performance adottato con delibera di Giunta comunale n. 92 del 24.04.2012 e di conseguenza:

d. valorizzare la performance organizzativa con riferimento a criteri valutativi attinenti all'ente nel suo complesso, ai singoli settori/servizi, al contributo individuale inteso come capacità del singolo di incidere sulla performance della struttura di appartenenza;

e. valorizzare la performance individuale con riferimento a criteri valutativi che prendano in considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed i comportamenti determinanti ed opportuni per lo svolgimento dei compiti legati allo specifico ruolo ricoperto, con possibilità di definire in modo differenziato per categoria contrattuale e/o profilo professionale gli elementi valutativi considerati;

f. il sistema di valutazione di cui sopra integra da un lato il raggiungimento degli obiettivi del Settore, accertati dal competente OIV sulla base di adeguati indicatori di risultati e di attività e dall'altro lato la valutazione del dipendente in merito all'apporto individuale, di competenza del Dirigente del Settore. La valutazione è effettuata a consuntivo e non sono autorizzate forme di erogazione indiscriminata e non selettiva sulla base di risultati accertati, con divieto di elargizione di compensi a pioggia;

g. individuare le professionalità alle quali, per le funzioni e compiti svolti, attribuire l'indennità previste dall'art. 70 quinquies CCNL del 21.05.2018 che deve essere effettuata in presenza di particolari responsabilità diverse da quelle insite nella normale funzione istruttoria propria della categoria di inquadramento, esplicitate nell'atto datoriale di attribuzione; i valori dovranno essere differenziati in base alle diverse responsabilità assegnate;

h. confermare, nell'ambito delle risorse disponibili indicate nel fondo, gli istituti contrattuali a carattere continuativo connessi all'attribuzione dell'indennità di rischio, reperibilità, turnazione;

i. limitare l'utilizzo di risorse per il finanziamento di progetti finalizzati, avendo riguardo in particolare a quelli necessari per la realizzazione di attività previste da altri strumenti di programmazione quali il Documento Unico di Programmazione (DUP) o finanziati con risorse specifiche; utilizzare lo strumento dei progetti per situazioni che meritano un particolare apprezzamento in considerazione della qualità e quantità dell'apporto richiesto ai lavoratori in relazione a specifiche attività;

j. dare attuazione alla sezione del CCNL dedicata alla Polizia Locale nel limite delle risorse che in forza del vigente CCDI sono destinate al personale della Polizia Locale, riconducendo l'indennità di servizio esterno allo svolgimento delle funzioni di vigilanza tipiche delle realtà municipali e l'indennità di funzione alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili evitando automatismi;

k. Prevedere il compenso massimo in misura di € 5.000,00 per il finanziamento delle attività afferenti il progetto relativo al condono edilizio da prelevarsi da fondi del bilancio comunale, secondo le modalità stabilite dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, parere n. 166/2012;

l. prevedere specifici progetti-obiettivo finanziati con le risorse variabili dell'importo dell'1,2 % monte salari 1997, art. 15 c. 2 CCNL 1998/2001;

3. di **dare atto**:

- che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- che il contratto decentrato non potrà essere in contrasto con le norme di riferimento e con le

clausole del CCNL, ne può comportare oneri superiori a quelli previsti;
- che l'ipotesi di CCDI dovrà essere previamente verificato dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;
- che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnica-finanziaria ed illustrativa dovrà essere trasmessa al Collegio dei revisori dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli imposti dalle norme di legge in materia vigenti;


4. di **prendere atto** della determinazione dirigenziale n. 356 del 22.04.2020 e programmare il recupero delle somme illegittimamente calcolate in eccesso nella parte stabile dei fondi per i periodi dal 2012 al 2019, a partire dal fondo anno 2021 e fino all'anno 2028;

5. di **incaricare** il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ad avviare con celerità, visti i tempi molto ristretti, le procedure di contrattazione con la parte sindacale sulla base delle succitate direttive.

6. di **dare atto** che la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 6 CCNL Funzioni Locali, dovrà autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori.

7. di **dare atto**, altresì, che la presente sarà trasmessa, a cura del Responsabile del Servizio Personale, come informativa alla R.S.U. e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative al contratto decentrato integrativo anno 2020.

8. di **dichiarare**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Dott. Nicola Pirozzi


Il Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla regolarità tecnica della presente proposta

Il Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali
Dott. M. Rosaria Petrillo



Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla regolarità contabile della presente proposta

Il Dirigente ad interim del Settore Servizi Finanziari
Dott. M. Rosaria Petrillo

